

Direzione: CULTURA E LAZIO CREATIVO

Area: SPETTACOLO DAL VIVO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09358 del 13/07/2021

Proposta n. 26570 del 13/07/2021

Oggetto:

Determinazione 11 giugno 2018, n. G07496 "Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020"- Deroghe motivate dal protrarsi dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, in attuazione della D.G.R. 420/2021 per l'attivazione dell' "anno-ponte" 2021

OGGETTO: Determinazione 11 giugno 2018, n. G07496 “Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43 ”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020”– Deroghe motivate dal protrarsi dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, in attuazione della D.G.R. 420/2021 per l’attivazione dell’ “anno-ponte” 2021

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA
E LAZIO CREATIVO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7/5/2018 n. 213 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ora Direzione Cultura e Lazio Creativo;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e s.m.i. concernente “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2021 n. 154, ed in particolare il paragrafo 1.2a “residenze di spettacolo dal vivo”;

VISTA la Determinazione 11 giugno 2018, n. G07496 “Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43”Residenze” del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020”;

VISTO il Decreto dirigenziale 31 luglio 2018, n. G09736 “Nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate per la realizzazione di progetti per un centro di residenza e per residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio - L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a) - Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’art. 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332”;

VISTA la Determinazione dirigenziale 9 agosto 2018, n. G10319 “ DE G07496/2018 concernente "Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell’articolo 43

"Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020". Approvazione delle risultanze della Commissione nominata con Decreto del Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili n.G09736 del 31 luglio 2018, della relativa graduatoria e assegnazione dei contributi per l'annualità 2018 ai soggetti indicati nell'allegato "A";

VISTA la determinazione dirigenziale 20 giugno 2019 n. G08443 "DE G07496/2018 concernente "Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020". Approvazione delle risultanze della Commissione nominata con Decreto del Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili n.G09736 del 31 luglio 2018, relative alla valutazione di coerenza tra i progetti triennali (2018-2020) ed i programmi dell'annualità 2019 ed assegnazione dei contributi per l'annualità 2019 ai soggetti indicati nell'allegato "A";

VISTA la determinazione dirigenziale 13 ottobre 2020 n. G11765 "DE G08443/2019: "DE G07496/2018 concernente "Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico...", contributo di € 30.000,00 a favore dell'Associazione Gruppo Arteam Jobel Teatro (cod. cred. 85750), per l'attuazione del progetto "Residenza artistica nazionale Centro Jobel". Decadenza e revoca dai benefici del contributo concesso per l'annualità 2019....";

VISTA la determinazione dirigenziale 14 luglio 2020 n. G08297 "DE G07496/2018 concernente Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell'articolo 43 Residenze del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020. Dichiarazione istanza inammissibile per l'annualità 2020", che ha reso inammissibile l'istanza presentata dall'Associazione Gruppo Arteam Jobel Teatro per l'annualità 2020 del progetto denominato "Residenza artistica Artistica Nazionale Centro Jobel";

VISTA la determinazione dirigenziale "DE G07496/2018 concernente "Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020". Approvazione delle risultanze della Commissione nominata con Decreto del Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili n.G09736 del 31 luglio 2018, relative alla valutazione di coerenza tra il progetto triennale (2018-2020) ed il programma dell'annualità 2020 ed assegnazione del contributo per l'annualità 2020 al soggetto indicato nell'allegato "A";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria dovuto al COVID-19 ha comportato l'adozione a livello locale e nazionale di misure restrittive che hanno inciso sulla possibilità del regolare svolgimento delle attività dei progetti di residenza per l'annualità 2020, rendendo

conseguentemente necessario consentire tempi di svolgimento e modalità alternative di realizzazione degli stessi per l'annualità 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2018, n. 44 di recepimento dello schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020 approvato dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 novembre 2017;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso (Rep. 76/2020) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alle integrazioni e modifiche apportate per l'annualità 2020 dalla Direzione Spettacolo del MiBACT allo schema dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 recepito dalla Regione Lazio con la D.G.R. 44/2018 sopra menzionata, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;

VISTA la deliberazione della giunta regionale 26 giugno 2020 n. 397 "Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. 332 del 27 luglio 2017 - Recepimento delle modifiche ed integrazioni apportate allo schema di cui alla D.G.R. 44/2018 per l'annualità 2020, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19";

VISTA la determinazione dirigenziale 20 luglio 2020 n.G08553 "Determinazione 11 giugno 2018, n. G07496 "Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020"- Deroghe per l'annualità 2020 in attuazione della D.G.R. 397/2020, motivate dallo stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19";

CONSIDERATO il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuto al COVID-19 nell'annualità 2021 ed il permanere delle conseguenti misure restrittive adottate a livello nazionale e locale;

PRESO ATTO del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 183 "Misure per la cultura", comma 5, ai sensi del quale è derogata la durata triennale della programmazione dei soggetti sostenuti con il Fondo Unico dello spettacolo (F.U.S.);

TENUTO CONTO che tra i progetti finanziati con le risorse del F.U.S. vi sono le residenze artistiche ai sensi dell'articolo 43 del DM n. 332/2017, e che pertanto, alla luce del suddetto decreto legge, è possibile attuare una deroga alla durata triennale dei progetti dei titolari delle residenze per il proseguimento degli stessi nell'annualità 2021;

PRESO ATTO del parere positivo espresso nella seduta del 17 dicembre 2020 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome (rep. CSR 230) alla deroga della durata triennale (2018-2020) dell'Intesa sancita in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del DM n. 332/2017, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, così come modificati nel corso degli anni, stabilendo di considerare l'annualità 2021 quale "anno-ponte" nel quale finanziare i beneficiari già individuati attraverso gli avvisi pubblici triennali;

RILEVATO che le misure restrittive adottate a livello nazionale e locale in relazione al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuto al COVID-19 incidono sulla possibilità di regolare svolgimento delle attività dei progetti di residenza anche per l'annualità 2021;

CONSIDERATA l'esperienza positiva, acquisita nel corso dell'annualità 2020, nella gestione dei progetti di residenza svolti con modalità alternative di realizzazione, nel rispetto delle misure restrittive adottate a livello nazionale, anche in virtù di provvedimenti volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per gli artisti e gli operatori;

PRESO ATTO, in conseguenza dell'emergenza sanitaria ancora in corso, della necessità di consentire modalità alternative di realizzazione dei suddetti progetti anche per l'annualità 2021, con l'introduzione di previsioni specifiche per l'annualità-ponte 2021 nell'Accordo di Programma sottoscritto nella prima annualità del triennio 2018-2020;

VISTE le integrazioni e modifiche apportate dal Ministero della Cultura per l'annualità-ponte 2021 allo schema dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2018-2020 recepito dalla regione Lazio con D.G.R. 44/2018, motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;

PRESO ATTO dell'Intesa sancita il 3/6/2021 (Rep. CSR n. 80) tra Governo, Regioni e Province autonome, sulla proposta di modifiche ed integrazioni all'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163", motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;

VISTA la deliberazione della giunta regionale 6 luglio 2021 n. 420 "Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. 332 del 27 luglio 2017 – Recepimento della deroga alla durata triennale dell'Intesa (2018-2020) Governo-Regioni- Province autonome, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, e delle modifiche ed integrazioni apportate allo schema di cui alla D.G.R. 44/2018 per attivazione dell'anno-ponte 2021, motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19";

RITENUTO di procedere, in attuazione della D.G.R.420/2021 sopra richiamata, per l'attivazione dell'anno-ponte 2021, alle seguenti deroghe per i progetti triennali di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, alle disposizioni previste dall'Avviso (Determinazione dirigenziale n. G07496/2018), motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19,

- Titolo

Nel primo capoverso, dopo gli anni "2018-2020" è inserito il seguente periodo:

"(esteso all'anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021)"

Nel secondo capoverso, dopo gli anni "2018-2020" è inserito il seguente periodo:

“(esteso all’anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R.420/2021)”

- Indice

Dopo l’articolo “**Art. 12 Concessione dei contributi per le annualità 2019-2020**” è inserito il seguente:

“**Art. 12 bis Concessione dei contributi per l’anno-ponte 2021**”

Dopo l’articolo “**Art. 17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo**” è inserito il seguente;

“**Art. 17 bis Clausola di salvaguardia**”

I “**Art. 18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali**” è sostituito dal seguente:

“**Art. 18 Trattamento dei dati personali**”

- Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

Dopo il primo comma è inserito il periodo:

“La Regione Lazio in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 dichiarata nel 2020 dall’Organizzazione mondiale della sanità ed al suo protrarsi nel 2021 che ha comportato l’adozione di misure restrittive a livello locale e nazionale incidenti sulla possibilità del regolare svolgimento delle attività dei progetti di residenza, ha recepito con D.G.R. 420/2021 la deroga alla durata triennale dell’Intesa (2018-2020) Governo-Regioni- Province autonome, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, e le modifiche ed integrazioni apportate allo schema di cui alla D.G.R. 44/2018 sancite con Intesa Stato-Regioni- Province Autonome del 3 giugno 2021, stabilendo di considerare l’annualità 2021 quale “anno-ponte” nel quale finanziare i beneficiari già individuati attraverso gli avvisi pubblici triennali.”

Al secondo comma dopo le date “2018-2020” è inserito il seguente periodo:

“(esteso all’anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021)”

- Art. 2 Obiettivi

Al primo comma dopo gli anni “2018-2020” è inserito il seguente periodo:

“(esteso all’anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021)”

- Art. 3 Definizioni

Al termine dell’ultimo comma è inserito il seguente periodo:

“**Istanza anno-ponte 2021** la domanda di contributo presentata nell’annualità 2021, in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021”.

- Articolo 5 Interventi ammissibili

Dopo il primo comma è inserito il periodo:

“Le caratteristiche ed i parametri presentati per l’annualità 2020 del progetto triennale si intendono estesi all’anno-ponte 2021.”

Dopo il secondo comma è inserito il periodo:

“Per l’anno-ponte il progetto si deve sviluppare nell’arco del 2021.”

Dopo il quinto comma è inserito il periodo:

“Per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso in cui la realizzazione delle attività programmate sia incompatibile con le misure di contenimento suddette in atto al momento del loro svolgimento, saranno eleggibili anche attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, digitale, tramite web, streaming, canali social etc... Le attività programmate da remoto dovranno essere registrate, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione (in streaming, digitale, laboratori online ecc.) e, nel caso di attività di coinvolgimento territoriale (prove aperte, spettacoli, laboratori) dovranno anche essere fruibili al pubblico con le medesime modalità digitali. Le registrazioni dovranno essere fornite all’amministrazione a rendiconto dell’attività.”

- Articolo 6 Spese ammissibili

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’ anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all’emergenza epidemiologica da CODIV-19, saranno ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all’arco temporale del programma) nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell’allegato E2:

- A) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 55% delle spese ammissibili articolate in:
- Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione
 - Compensi e retribuzioni
 - Costi di ospitalità
 - Costi tecnico-organizzativi (es. materiali di consumo, noleggio etc...)

Saranno, inoltre riconoscibili costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti ed operatori. Tali spese, in relazione alla loro diversa tipologia, potranno essere imputate ai “costi di ospitalità” o ai “costi tecnico-organizzativi” sopra menzionati.

- B) Quota destinata alle azioni sul territorio ed alle attività di promozione fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili articolate in:
- Costi per attività sul territorio coerenti con il progetto di residenza (restituzioni pubbliche lavori in residenza, ospitalità di spettacoli di artisti non in residenza, laboratori)
 - Costi di promozione e comunicazione

- C) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili

E’ escluso l’acquisto di beni ammortizzabili.”

- Articolo 7 Copertura economica

Al quarto comma, alla prima e quinta riga gli anni “2019 e 2020” sono sostituiti dai seguenti “2019, 2020 ed anno-ponte 2021” .

Dopo le parole “articolo 12” sono inserite le seguenti “ e 12bis.”

- Articolo 11 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Al termine del primo comma dopo gli anni “(2018-2020)” è inserito il seguente periodo:
“In deroga a quanto sopra esposto, la Commissione di valutazione resta in carica per l’anno-ponte 2021, in attuazione della D.G.R. 420/2021 di recepimento della deroga adottata dalla Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome (17-12-2020) alla durata triennale dell’Intesa (2018-2020) sancita in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del DM n. 332/2017, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, così come modificati nel corso degli anni.”

- Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis Concessione dei contributi per l’anno-ponte 2021

I soggetti già beneficiari di contributo per l’annualità 2018, possono presentare domanda per l’anno-ponte 2021 ove in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano mantenuto i requisiti previsti all’articolo 4;
- siano stati ammessi ai benefici per l’annualità precedente;
- abbiano presentato il rendiconto dell’annualità precedente entro i termini stabiliti dall’articolo 15;
- non siano incorsi nelle annualità precedenti in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbiano espresso formale rinuncia al contributo assegnato, ai sensi dell’articolo 15.

La domanda deve essere presentata completa della seguente documentazione:

- a) istanza anno-ponte 2021 (Allegato A.2) sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) ultimo bilancio del soggetto richiedente con verbale di approvazione dell’organo preposto, ai fini della verifica di permanenza del requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 4 del presente avviso;
- c) scheda del programma di attività per l’anno-ponte 2021(allegato D.2) sottoscritta dal legale rappresentante;
- d) Bilancio economico di previsione del programma di attività per l’anno-ponte 2021 (allegato E.2) sottoscritto dal legale rappresentante
- e) scheda relativa agli spazi teatrali, alla sede organizzativa, uffici e sala prove, foresterie e strutture di accoglienza (allegato F.2) sottoscritta dal legale rappresentante;
- f) copia dei documenti di disponibilità degli spazi di cui all’articolo 4, lettere d) ed f) del presente avviso che dovranno prevedere durata non inferiore al periodo di svolgimento del progetto per l’anno ponte-2021; la documentazione relativa agli spazi teatrali dovrà includere anche attestazioni delle autorizzazioni di legge di cui al medesimo articolo, unitamente ad una planimetria dello spazio teatrale;
- g) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall’imposta di bollo);

- h) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità).

Il programma ed il bilancio devono risultare coerenti con quanto previsto per l'annualità 2020 nel progetto triennale 2018-2020 e garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 , pena la non ammissione. Nel bilancio il contributo pubblico richiesto non può superare il massimale di € 30.000,00 previsto all'articolo 11; in ogni caso lo stesso, non può superare il 90% dei costi ammissibili, in deroga a quanto disposto nell'art. 11, e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata sopraindicata deve essere **inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it**, indicando in oggetto “Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020 (esteso all'anno-ponte 2021 in attuazione della deroga di cui alla D.G.R.)”, **entro e non oltre le ore 23.59** del termine perentorio di **30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

In merito alla presentazione della domanda si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 9 dell'Avviso.

Con atto del Direttore Regionale Competente in materia di cultura, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- a) rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- b) con istanza non sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente;
- c) che presentino totale assenza di uno o più documenti indicati al presente articolo;
- d) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nel primo periodo del presente articolo;
- e) inerenti programma e bilancio privi dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 dell'Avviso.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Avviso.

Ai fini dell'eventuale concessione del contributo per l'anno-ponte 2021 l'Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente in materia di cultura, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per l'attività dell'annualità 2021 ai sensi dell'articolo 7, sottopone all'esame della Commissione di cui all'articolo 11, le domande ammesse a valutazione.

La commissione procede alla valutazione del programma dell'anno-ponte 2021 in base alla sua coerenza con quanto previsto per l'annualità 2020 nel progetto triennale 2018-2020. Sono ammessi a contributo solo i programmi valutati coerenti, per i quali la Commissione propone il relativo contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di cultura, con successivo provvedimento approva l'elenco dei progetti ammessi e l'assegnazione dei relativi contributi per l'anno-ponte 2021, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

Non può essere concesso il contributo ai soggetti che prima dell'approvazione del provvedimento suindicato, siano incorsi in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell'annualità 2020.

Gli elenchi delle domande inammissibili e dei progetti ammessi con l'assegnazione dei relativi contributi per l'anno-ponte 2021, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile sul sito www.regione.lazio.it Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente revoca dello stesso.”

- Articolo 13 Modalità di erogazione del contributo

Al primo comma, dopo la lettera b.1 è inserita la seguente:
“b.1bis nel caso di attività svolte da remoto, presentazione delle relative registrazioni mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (in streaming, digitale, laboratori online ecc.)”.

Dopo la parola “ENPALS;” della lettera b.3 è inserito il seguente periodo “ l' esecuzione dall'obbligo di presentazione dell'agibilità è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente (legge n. 12/2019).”

All'ultimo comma, dopo gli anni “2018-2020 “ è inserito il seguente periodo “esteso all'anno ponte-2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021”

- Articolo 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce

Al primo comma:
le parole “Direzione regionale cultura e Politiche Giovanili- Gr 26 11” sono sostituite dalle seguenti :“Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo- GR 55-06”;
dopo le parole “annualità 2020,” è inserito il seguente periodo:
“il **31 gennaio 2022** per l'anno-ponte 2021,”
dopo la parola “Amministrazione.” è inserito il seguente periodo:
“**Solo per i pagamenti** la scadenza della presentazione della documentazione che ne attesta l'avvenuta esecuzione e che pertanto perfeziona la rendicontazione è fissata **improrogabilmente al 30 aprile 2022.**”

Al secondo comma:

dopo le parole “allegato E” sono inserite le seguenti “(per l’anno-ponte 2021 allegato E2);
dopo la parola “concesso” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, potrà essere ammessa a rendiconto una riduzione non superiore al 30% della soglia minima del costo complessivo del progetto stabilita all’art. 6, qualora tale riduzione sia imputabile agli effetti delle misure di contenimento adottate in seguito all’emergenza sanitaria. Il superamento di tale riduzione percentuale comporterà la decadenza del beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso”.

Dopo le parole “già erogato” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno essere ammesse a rendiconto attività di residenza che, a causa dell’adozione di misure restrittive connesse allo stato di emergenza, abbiano avuto una riduzione superiore al 50% del requisito minimo di giornate di residenza pari a 15 giornate per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate stabilito all’ art. 5”.

Al terzo comma dopo le parole “da altre fonti private o pubbliche” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, **il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile, permanendo il limite non superabile del deficit esposto in bilancio, non potrà comunque essere superiore al 90% dei costi ammissibili regolarmente rendicontati. Il restante 10% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.**”.

Al quinto comma, dopo le parole “già versate” è inserito il seguente periodo:

“ In deroga a quanto sopra espresso, per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando i limiti in precedenza indicati e la possibilità di riduzione sino al 30% del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto stabilita all’art.6, **l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 30% rispetto al bilancio preventivo**, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati dei bilanci preventivo e consuntivo, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate”.

- Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis Clausola di salvaguardia

Il MiC e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all’evolversi dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento, potranno valutare ulteriori integrazioni o modifiche a quanto stabilito dall’Accordo nel corso dell’annualità 2021.”

- L’”Art. 18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali” è sostituito dal seguente:

“Art. 18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma-PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

- Responsabile del Trattamento è Lazio Crea s.p.a. (società in n House e strumento operativo della regione Lazio), designata dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto articolo 28, par.4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub).

- Responsabile della protezione dei dati, (DPO) Ing. Gianluca Ferrara. Recapito postale : via Rosa Raimondi Garibaldi, 7- 00147-Roma (RM), Palazzina B piano VI, stanza n. 42. PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it; e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

- Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento.

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- attuazione degli interventi ammessi a contributo regionale ed erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nell'Avviso pubblico sulla base del quale è stato concesso il contributo, oppure indicate nelle linee guida o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici (eventualmente cartacei) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati.

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti/dipendenti/collaboratori del Titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo

esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo e ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta e realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopramenzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'articolo 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.”

DETERMINA

- di procedere, in attuazione della D.G.R. 420/2021 sopra richiamata, per l'attivazione dell'anno-ponte 2021, alle seguenti deroghe per i progetti triennali di residenza individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, alle disposizioni previste dall'Avviso (Determinazione dirigenziale n. G07496/2018), motivate dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19:

- Titolo

Nel primo capoverso, dopo gli anni “2018-2020” è inserito il seguente periodo:

“(esteso all'anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021)”

Nel secondo capoverso, dopo gli anni “2018-2020” è inserito il seguente periodo:

“(esteso all'anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021)”

- Indice

Dopo l'articolo “**Art. 12 Concessione dei contributi per le annualità 2019-2020**” è inserito il seguente:

“**Art. 12 bis Concessione dei contributi per l'anno-ponte 2021**”

Dopo l'articolo “**Art. 17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo**” è inserito il seguente;

“ Art. 17 bis Clausola di salvaguardia”

I **“ Art. 18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali”** è sostituito dal seguente:

“ Art. 18 Trattamento dei dati personali”

- Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

Dopo il primo comma è inserito il periodo:

“La Regione Lazio in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 dichiarata nel 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità ed al suo protrarsi nel 2021 che ha comportato l'adozione di misure restrittive a livello locale e nazionale incidenti sulla possibilità del regolare svolgimento delle attività dei progetti di residenza, ha recepito con D.G.R. 420/2021 la deroga alla durata triennale dell'Intesa (2018-2020) Governo-Regioni- Province autonome, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, e le modifiche ed integrazioni apportate allo schema di cui alla D.G.R. 44/2018 sancite con Intesa Stato-Regioni- Province Autonome del 3 giugno 2021, stabilendo di considerare l'annualità 2021 quale “anno-ponte” nel quale finanziare i beneficiari già individuati attraverso gli avvisi pubblici triennali.”

Al secondo comma dopo le date “2018-2020” è inserito il seguente periodo:

“(esteso all'anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021)”

- Art. 2 Obiettivi

Al primo comma dopo gli anni “2018-2020” è inserito il seguente periodo:

“(esteso all'anno-ponte 2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021)”

- Art. 3 Definizioni

Al termine dell'ultimo comma è inserito il seguente periodo:

“Istanza anno-ponte 2021 la domanda di contributo presentata nell'annualità 2021, in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021”.

- Articolo 5 Interventi ammissibili

Dopo il primo comma è inserito il periodo:

“Le caratteristiche ed i parametri presentati per l'annualità 2020 del progetto triennale si intendono estesi all'anno-ponte 2021.”

Dopo il secondo comma è inserito il periodo:

“Per l'anno-ponte il progetto si deve sviluppare nell'arco del 2021.”

Dopo il quinto comma è inserito il periodo:

“Per l'anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso in cui la realizzazione delle attività programmate sia incompatibile con le misure di contenimento suddette in atto al momento del loro svolgimento, saranno eleggibili anche attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, digitale, tramite web, streaming, canali social etc... Le attività programmate da remoto dovranno essere registrate, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione (in streaming,

digitale, laboratori online ecc.) e, nel caso di attività di coinvolgimento territoriale (prove aperte, spettacoli, laboratori) dovranno anche essere fruibili al pubblico con le medesime modalità digitali. Le registrazioni dovranno essere fornite all'amministrazione a rendiconto dell'attività.”

- Articolo 6 Spese ammissibili

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l' anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi delle misure di contenimento nazionali e locali connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19, saranno ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all'arco temporale del programma) nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato E2:

- D) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 55% delle spese ammissibili articolate in:
- Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione
 - Compensi e retribuzioni
 - Costi di ospitalità
 - Costi tecnico-organizzativi (es. materiali di consumo, noleggio etc...)

Saranno, inoltre riconoscibili costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti ed operatori. Tali spese, in relazione alla loro diversa tipologia, potranno essere imputate ai “costi di ospitalità” o ai “costi tecnico-organizzativi” sopra menzionati.

- E) Quota destinata alle azioni sul territorio ed alle attività di promozione fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili articolate in:
- Costi per attività sul territorio coerenti con il progetto di residenza (restituzioni pubbliche lavori in residenza, ospitalità di spettacoli di artisti non in residenza, laboratori)
 - Costi di promozione e comunicazione

- F) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili

E' escluso l'acquisto di beni ammortizzabili.”

- Articolo 7 Copertura economica

Al quarto comma, alla prima e quinta riga gli anni “2019 e 2020” sono sostituiti dai seguenti “2019, 2020 ed anno-ponte 2021” .

Dopo le parole “articolo 12” sono inserite le seguenti “ e 12bis.”

- Articolo 11 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Al termine del primo comma dopo gli anni “(2018-2020)” è inserito il seguente periodo:
 “In deroga a quanto sopra esposto, la Commissione di valutazione resta in carica per l’anno-ponte 2021, in attuazione della D.G.R. 420/2021 di recepimento della deroga adottata dalla Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome (17-12-2020) alla durata triennale dell’Intesa (2018-2020) sancita in attuazione dell’art. 43 “Residenze” del DM n. 332/2017, del progetto 2018-2020 e di tutti gli atti connessi, così come modificati nel corso degli anni.”

- Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis Concessione dei contributi per l’anno-ponte 2021

I soggetti già beneficiari di contributo per l’annualità 2018, possono presentare domanda per l’anno-ponte 2021 ove in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano mantenuto i requisiti previsti all’articolo 4;
- siano stati ammessi ai benefici per l’annualità precedente;
- abbiano presentato il rendiconto dell’annualità precedente entro i termini stabiliti dall’articolo 15;
- non siano incorsi nelle annualità precedenti in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbiano espresso formale rinuncia al contributo assegnato, ai sensi dell’articolo 15.

La domanda deve essere presentata completa della seguente documentazione:

- i) istanza anno-ponte 2021 (Allegato A.2) sottoscritta dal legale rappresentante;
- j) ultimo bilancio del soggetto richiedente con verbale di approvazione dell’organo preposto, ai fini della verifica di permanenza del requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 4 del presente avviso;
- k) scheda del programma di attività per l’anno-ponte 2021(allegato D.2) sottoscritta dal legale rappresentante;
- l) Bilancio economico di previsione del programma di attività per l’anno-ponte 2021 (allegato E.2) sottoscritto dal legale rappresentante
- m) scheda relativa agli spazi teatrali, alla sede organizzativa, uffici e sala prove, foresterie e strutture di accoglienza (allegato F.2) sottoscritta dal legale rappresentante;
- n) copia dei documenti di disponibilità degli spazi di cui all’articolo 4, lettere d) ed f) del presente avviso che dovranno prevedere durata non inferiore al periodo di svolgimento del progetto per l’anno ponte-2021; la documentazione relativa agli spazi teatrali dovrà includere anche attestazioni delle autorizzazioni di legge di cui al medesimo articolo, unitamente ad una planimetria dello spazio teatrale;
- o) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall’imposta di bollo);
- p) fotocopia documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità).

Il programma ed il bilancio devono risultare coerenti con quanto previsto per l’annualità 2020 nel progetto triennale 2018-2020 e garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 , pena la non ammissione. Nel bilancio il contributo pubblico richiesto non può superare il massimale di € 30.000,00 previsto all’articolo 11; in ogni caso lo stesso, non può superare il 90% dei costi ammissibili, in deroga a quanto disposto nell’art. 11, e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata sopraindicata deve essere **inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it**, indicando in oggetto “Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2018-2020 (esteso all'anno-ponte 2021 in attuazione della deroga di cui alla D.G.R. 420/2021)”, **entro e non oltre le ore 23.59** del termine perentorio di **30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

In merito alla presentazione della domanda si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 9 dell'Avviso.

Con atto del Direttore Regionale Competente in materia di cultura, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- f) rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- g) con istanza non sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente;
- h) che presentino totale assenza di uno o più documenti indicati al presente articolo;
- i) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nel primo periodo del presente articolo;
- j) inerenti programma e bilancio privi dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 dell'Avviso.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Avviso.

Ai fini dell'eventuale concessione del contributo per l'anno-ponte 2021 l'Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente in materia di cultura, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per l'attività dell'annualità 2021 ai sensi dell'articolo 7, sottopone all'esame della Commissione di cui all'articolo 11, le domande ammesse a valutazione.

La commissione procede alla valutazione del programma dell'anno-ponte 2021 in base alla sua coerenza con quanto previsto per l'annualità 2020 nel progetto triennale 2018-2020. Sono ammessi a contributo solo i programmi valutati coerenti, per i quali la Commissione propone il relativo contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di cultura, con successivo provvedimento approva l'elenco dei progetti ammessi e l'assegnazione dei relativi contributi per l'anno-ponte 2021, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

Non può essere concesso il contributo ai soggetti che prima dell'approvazione del provvedimento suindicato, siano incorsi in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell'annualità 2020.

Gli elenchi delle domande inammissibili e dei progetti ammessi con l'assegnazione dei relativi contributi per l'anno-ponte 2021, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile sul sito www.regione.lazio.it Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente revoca dello stesso."

- Articolo 13 Modalità di erogazione del contributo

Al primo comma, dopo la lettera b.1 è inserita la seguente:

"b.1bis nel caso di attività svolte da remoto, presentazione delle relative registrazioni mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (in streaming, digitale, laboratori online ecc.)".

Dopo la parola "ENPALS;" della lettera b.3 è inserito il seguente periodo " l' esecuzione dall'obbligo di presentazione dell'agibilità è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente (legge n. 12/2019)."

All'ultimo comma, dopo gli anni "2018-2020 " è inserito il seguente periodo "esteso all'anno ponte-2021 in attuazione della deroga alla durata triennale dei progetti di cui alla D.G.R. 420/2021"

- Articolo 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce

Al primo comma:

le parole "Direzione regionale cultura e Politiche Giovanili- Gr 26 11" sono sostituite dalle seguenti "Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo- GR 55-06";

dopo le parole "annualità 2020," è inserito il seguente periodo:

"il **31 gennaio 2022** per l'anno-ponte 2021,"

dopo la parola "Amministrazione." è inserito il seguente periodo:

"**Solo per i pagamenti** la scadenza della presentazione della documentazione che ne attesta l'avvenuta esecuzione e che pertanto perfeziona la rendicontazione è fissata **improrogabilmente al 30 aprile 2022.**"

Al secondo comma:

dopo le parole "allegato E" sono inserite le seguenti "(per l'anno-ponte 2021 allegato E2);

dopo la parola "concesso" è inserito il seguente periodo:

"In deroga a quanto sopra espresso, per l'anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, potrà essere ammessa a rendiconto una riduzione non superiore al 30% della soglia minima del costo complessivo del progetto stabilita all'art. 6, qualora tale riduzione sia imputabile agli effetti delle misure di contenimento adottate in seguito all'emergenza sanitaria. Il superamento di tale riduzione percentuale comporterà la decadenza del beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso".

Dopo le parole "già erogato" è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno essere ammesse a rendiconto attività di residenza che, a causa dell’adozione di misure restrittive connesse allo stato di emergenza, abbiano avuto una riduzione superiore al 50% del requisito minimo di giornate di residenza pari a 15 giornate per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate stabilito all’ art. 5”.

Al terzo comma dopo le parole “da altre fonti private o pubbliche” è inserito il seguente periodo:

“In deroga a quanto sopra espresso, per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, **il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile, permanendo il limite non superabile del deficit esposto in bilancio, non potrà comunque essere superiore al 90% dei costi ammissibili regolarmente rendicontati. Il restante 10% dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.**”.

Al quinto comma, dopo le parole “già versate” è inserito il seguente periodo:

“ In deroga a quanto sopra espresso, per l’anno-ponte 2021, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando i limiti in precedenza indicati e la possibilità di riduzione sino al 30% del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto stabilita all’art.6, **l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 30% rispetto al bilancio preventivo**, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati dei bilanci preventivo e consuntivo, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate”.

- Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17 bis Clausola di salvaguardia

Il MiC e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all’evolversi dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento, potranno valutare ulteriori integrazioni o modifiche a quanto stabilito dall’Accordo nel corso dell’annualità 2021.”

- L’”Art. 18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali” è sostituito dal seguente:

“Art. 18 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti f saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

–Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma-PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

–Responsabile del Trattamento è Lazio Crea s.p.a. (società in House e strumento operativo della regione Lazio), designata dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto articolo 28, par.4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub).

–Responsabile della protezione dei dati, (DPO) Ing. Gianluca Ferrara. Recapito postale : via Rosa Raimondi Garibaldi, 7- 00147-Roma (RM), Palazzina B piano VI, stanza n. 42. PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it; e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

- Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento.

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- attuazione degli interventi ammessi a contributo regionale ed erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nell'Avviso pubblico sulla base del quale è stato concesso il contributo, oppure indicate nelle linee guida o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici (eventualmente cartacei) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati.

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti/dipendenti/collaboratori del Titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo e ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta e realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopramenzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'articolo 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.”

- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Miriam Cipriani